

DIRITTO ANNUALE 2004

TABELLA A

Tipologia	Diritto dovuto
Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, artigiani, ecc.)	80,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese	93,00
Società semplici agricole	80,00
Società semplici non agricole	144,00
Società di cui all'art.16 comma 2 D.Lgs.2.2.2001 n.96 (Società tra avvocati)	170,00
Società cooperative	93,00
Consorzi	93,00
Società di persone (S.N.C. e S.A.S.)	170,00
Società di capitale (S.R.L. e S.P.A.)	minimo 373,00 (vedere nota 1)
Unità locali delle suddette imprese	vedere nota 2
Unità locali/sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (per ogni unità)	110,00

Nota 1

Per le società di capitale l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato IRAP realizzato nel 2003 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella B. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2003. Tale importo non può comunque essere superiore del 6% rispetto a quello dovuto per l'anno 2003.

TABELLA B

Scaglioni fatturato		Misura fissa e aliquote
Da Euro	A Euro	
0,00	516.456,90	€ 373,00 (misura fissa)
516.456,91	2.582.284,50	0,0070%
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%
51.645.689,92	oltre	0,0005% fino ad un max. di € 77.500,00

Nota 2

Le imprese che esercitano attività economica anche in unità locali diverse dalla sede principale devono versare a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate le singole unità locali un diritto annuale supplementare di importo pari al 20% (arrotondato all'unità di euro) di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120,00 €. **Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito nella precedente tabella A.**